



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 206 del 27/12/2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) COMUNE DI TERRACINA E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO CONSOLIDAMENTO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di dicembre (27.12.2024), alle ore 9.30 e seguenti, nella Sede Comunale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza di:

Giannetti	Francesco	Sindaco	PRESENTE	X	ASSENTE	
De Felice	Claudio	Vice Sindaco	PRESENTE	X	ASSENTE	
Casabona	Maurizio	Assessore	PRESENTE	X	ASSENTE	
Corradini	Gianluca	Assessore	PRESENTE	X	ASSENTE	
Feudi	Alessandra	Assessore	PRESENTE	X	ASSENTE	
Isolani	Antonella	Assessore	PRESENTE	X	ASSENTE	
Norcia	Sara	Assessore	PRESENTE	X	ASSENTE	
Tasciotti	Angelina	Assessore	PRESENTE	X	ASSENTE	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, dott.ssa Grazia Trabucco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

LA GIUNTA COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

visti il parere reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla suddetta proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

dato atto che il Segretario Comunale ha espresso, in ordine al presente atto, il parere favorevole di conformità all'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del TUEL;

visto il vigente statuto comunale;

con voto unanime,

DELIBERA

-Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del predetto atto.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto separato ed unanime

DELIBERA

-di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.

Sindaco

Arch. Francesco Giannetti (*)

Segretario Generale

Dott.ssa Grazia Trabucco (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 232 del 04/12/2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) COMUNE DI TERRACINA E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO CONSOLIDAMENTO 2024.

Ufficio Proponente: DIPARTIMENTO II - Settore Bilancio e Ragioneria

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:
Art. 11-bis Bilancio consolidato
 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

Tenuto conto che questo Ente avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-*bis*, comma 4, del

d.lgs. n. 118/2011 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato;

Considerato che:

- Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.
- Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.
- L’Ente deve redigere un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
- Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.
- In quest’ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica (GAP) per quanto riguarda l’individuazione dell’area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.
- Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc. che vengono di fatto assimilate a settori operativi del GAP dell’ente locale e devono:
 - seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;
 - collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Preso atto che:

secondo la normativa vigente il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del d.lgs.118/2011 e di quanto previsto dal principio 4/4 ad esso allegato;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell’organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall’ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio 4/4 sopra richiamato, ossia il 20 di luglio;

Considerato che secondo il principio contabile richiamato, il termine “gruppo amministrazione pubblica”

comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto, di talché, la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- a) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- b) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato; Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i

bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali); Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione";

Vista pertanto la necessità di predisporre due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel principio contabile del richiamato principio contabile allegato n. 4/4 al D.lgs. 118/2011, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerate le recenti interpretazioni giurisprudenziali e la modifica prevista dal D.M. 11 agosto 2017;

Considerata inoltre la sentenza n. 136 del Tribunale ordinario di Latina del 19/12/2011 che ha dichiarato il fallimento della Società Terracina Ambiente S.p.A.;

Visto l'orientamento della Commissione ARCONET per l'armonizzazione contabile, seduta del 06/07/2016 secondo cui la Commissione condivide la proposta dei rappresentanti dell'Ordine dei Commercialisti di precisare che nel perimetro di consolidamento non sono compresi gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, recepita nella modificazione al principio contabile dal D.M. 11 agosto 2017, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

Acclarato che i due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta e che entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;

Dato atto che la versione definitiva dei due elenchi, inoltre, è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

Ravvisata la necessità di prevedere nell'ambito del perimetro di consolidamento anche la Fondazione Città di Terracina per le seguenti motivazioni:

- a) la Fondazione rappresenta un organismo costituito per volontà del Comune di Terracina partecipato anche da altro soggetto privato;
- b) il Comune di Terracina nella sua qualità di soggetto partecipante l'organismo *de quo*, come risulta dallo Statuto approvato, esercita di fatto e di diritto un controllo rilevante sulla gestione della Fondazione;
- c) la Fondazione Città di Terracina risulta essere, altresì, concessionario nella gestione di beni patrimoniali di rilievo culturale assegnati direttamente dal Comune di Terracina;
- d) il Comune di Terracina, nella sua qualità di partecipante l'organismo e tenuto conto dell'assetto dei suoi organismi di gestione (Presidente, Comitato Esecutivo, Consiglio di Amministrazione ecc.) è responsabile delle risultanze della gestione economico/finanziaria con obbligo di fronteggiare, ove necessario e con le modalità e nei limiti previsti dalla legge, eventuali perdite e/o disavanzi di gestione;

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Terracina i parametri relativi al conto economico e allo stato

patrimoniale dell'esercizio 2023, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22/04/2024, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati comune	3% / 10% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 165.209.817,71	€ 4.956.294,53/ € 16.520.981,77
PATRIMONIO NETTO	€ 102.693.830,22	€ 3.080.814,90/ € 10.269.383,02

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	€ 50.563.650,29	€1.516.909,50/ € 5.056.365,02
---	------------------------	--------------------------------------

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica** e del **perimetro di consolidamento** del Comune di Terracina secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. costituiscono Enti strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011:

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA" P.IVA 02521420592

Oggetto statutario: L'Azienda Speciale ha per oggetto le seguenti attività istituzionali:

A) Servizi alla Persona e alle Famiglie;

B) Servizi Socio-Assistenziali;

C) Servizi di Sostegno e di sviluppo delle Politiche Sociali A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

a1) Assistenza domiciliare;

a2) Centri diurni per portatori di handicap;

a3) Case-famiglia per minori;

a4) Inserimento disabili adulti in ambiente lavorativo;

a5) Servizi Immigrati;

a6) Interventi educativi domiciliari;

a7) Ludoteca;

a8) Casa-famiglia per disabili adulti;

a9) Gestione asili nido;

a10) Servizio di telesoccorso;

a11) Trasporto disabili extrascolastici;

a12) Vacanze minori;

a13) Vacanze per portatori di handicap;

a14) Soggiorni per anziani;

a15) Assistenza scolastica, domiciliare ed extrascolastica a persone portatrici di handicap;

a16) Trasporto scolastico portatori di handicap;

a17) Farmacie Comunali;

a18) Assistenza per trasporto scolastico;

C) Servizi Tecnologici e manutentivi c1) manutenzione del verde

c2) custodia e guardiana degli immobili comunali

c3) assistenza alla sicurezza e viabilità stradale

L'Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Terracina o, previo assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purché in tutti i casi complementari od affini a quelle statutarie.

Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato.

Percentuale (%) partecipazione Comune 100%

Posizione patrimoniale, economico e finanziaria al 31/12/2023:

TOTALE DELL'ATTIVO	3.325.918,78
PATRIMONIO NETTO	114.182,86
TOTALE DEI RICAVI	3.774.999,00

Consolidamento (si/no) SI

Considerazioni di rilevanza: A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

2. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011:

TERRACINA AMBIENTE S.p.A. in fallimento dal 19/12/2011 P.Iva 02350380594

Oggetto statutario: Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

Percentuale (%) partecipazione Comune 51%

Consolidamento (si/no) NO

Considerazioni di rilevanza: Non possono essere comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale.

3. costituiscono enti strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 11 e ss. del d.Lgs. n. 118/2011:

FONDAZIONE CITTA' DI TERRACINA P.Iva 02962430597

Oggetto statutario: Promozione del patrimonio culturale locale mediante iniziative e attività che favoriscano la crescita civile, sociale ed economica della Città e del suo territorio e ne valorizzino la vocazione turistica

Percentuale (%) partecipazione Comune 50%

Consolidamento (si/no) SI

Considerazioni di rilevanza: Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione

Ritenuto conseguentemente di definire l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel **perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2024:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2024:

N D	Denominazione	% di part.	Metodo Consolidamento
1	Azienda Speciale "Terracina"	100%	Integrale

2	Fondazione Città di Terracina	50%	proporzionale
---	-------------------------------	-----	---------------

Considerato che all'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tenuto conto che tali direttive riguardano:

- 1) Le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato.
- 2) Le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.
- 3) Le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, ai criteri previsti nel principio contabile 4/d allegato al D. lgs. 118/2011, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento compatibili con la disciplina civilistica.

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, approvando

- gli elenchi relativi al Gruppo Amministrazione Pubblica e al Perimetro di Consolidamento;
- le linee guida finalizzate al consolidamento;

Considerate le rilevanti novità introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Richiamato in particolare:

- l'art. 6 contenente *"Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico"*;
- l'art. 9 riferito alla corretta *"Gestione delle partecipazioni pubbliche"*;
- l'art. 11 riferito agli *"Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico"*, in merito ai requisiti, il limite dei compensi massimi e divieti;
- l'art. 12 riferito alle *"Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate"*;
- l'art. 19 in tema di *"Gestione del personale"* e l'Art. 25 contenente *"Disposizioni in materia di personale"* entrambi concernenti limiti, criteri e modalità per il reclutamento del personale;
- l'art. 22 in tema di *"Trasparenza"*;
- l'art. 26 contenente *"Altre disposizioni transitorie"*.

Visti i pareri favorevoli del Dirigente del Dipartimento II (Area Servizi Finanziari) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Vista l'attestazione/declaratoria di completezza istruttoria del Responsabile del Settore, resa ai sensi e per gli effetti della L.241/90 e ss.mm.ii, acclarata al prot. n.85328 del 05/12/2024 allegata e non ostesa alla presente;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

- a) di approvare la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b) di approvare, ai sensi del principio contabile allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, l'aggiornamento dell'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Terracina:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

N D	Denominazione	% di partecipazione	P.IVA / C.F.	Consolidamento (SI/NO)
1	Azienda Speciale "Terracina"	100%	P. Iva 02521420592	SI
2	Terracina Ambiente S.p.A. in fallimento	51%	P. Iva 02350380594	NO
3	Fondazione Città di Terracina	50%	C.F. 02962430597	SI

- c) di approvare, conseguentemente, l'elenco aggiornato degli organismi, enti e società il **perimetro di consolidamento** ai fini della predisposizione del bilancio consolidato:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2024:

N D	Denominazione	% di part.	Metodo Consolidamento
1	Azienda Speciale "Terracina"	100%	Integrale
2	Fondazione Città di Terracina	50%	Proporzionale

- d) di trasmettere il presente provvedimento, alle società e agli organismi compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica unitamente all'estratto dell'allegato 4/4 al d.lgs.118/2011, ad oggetto: "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", contenente le definizioni di interesse ed il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- e) di approvare l'allegato 1) contenente le linee guida per il bilancio consolidato e di inviarlo alle società e/ o organismi inclusi nel perimetro di consolidamento unitamente all'allegato 11 al d. lgs. 118/2011 contenente lo schema di bilancio consolidato;
- f) di richiamare le Società e agli organismi compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica al rispetto delle norme e dei vincoli di finanza pubblica riportati nella novella normativa introdotta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* ed in particolare:
 - l'art. 6 contenente *"Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico"*;
 - l'art. 9 riferito alla corretta *"Gestione delle partecipazioni pubbliche"*;
 - l'art. 11 riferito agli *"Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico"*, in merito ai requisiti, il limite dei compensi massimi e divieti;
 - l'art. 12 riferito alle *"Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate"*;

- l'art. 19 in tema di "*Gestione del personale*" e l'art. 25 contenente "*Disposizioni in materia di personale*" entrambi concernenti limiti, criteri e modalità per il reclutamento del personale;
 - l'art. 22 in tema di "*Trasparenza*";
 - l'art. 26 contenente "*Altre disposizioni transitorie*";
- g)** di trasmettere la presente deliberazione al Presidente e al Direttore dell'Azienda Speciale "Terracina" e al Presidente della Fondazione Città di Terracina;
- h)** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 in quanto è necessario che l'ente determini il GAP (Gruppo di Amministrazione Pubblica) e il perimetro di consolidamento entro il termine dell'esercizio.



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

DIPARTIMENTO II - Settore Bilancio e Ragioneria

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Relativo alla proposta N. 232 del 04/12/2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) COMUNE DI TERRACINA E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO CONSOLIDAMENTO 2024.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere Favorevole

Eventuali note:

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Perroni (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Relativo alla proposta N. 232 del 04/12/2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) COMUNE DI TERRACINA E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO CONSOLIDAMENTO 2024.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere Favorevole

Eventuali note:

Terracina, data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Vincenzo Perroni (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Allegato 1)

**BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
“COMUNE DI TERRACINA”**

LINEE GUIDA

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4 al predetto decreto;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione e nota integrativa, relazione del collegio dei revisori dei conti);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro e non oltre il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Come evidenziato *in narrativa* delle Linee Guida, è però **necessario che le operazioni infragruppo vengano comunicate entro il mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

I documenti da trasmettere comprendono:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;
- **la società strumentale, oggetto di consolidamento, è obbligata a presentare al Comune di Terracina il proprio bilancio riclassificato relativo all'annualità considerata, in modo tale che le singole voci di esso siano immediatamente e automaticamente consolidabili con il bilancio dell'Ente capogruppo.**

1. Operazioni reciproche e partite in transito

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Terracina), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi / ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti / debiti) e gli interventi straordinari qualora effettuati (acquisto / cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle **partite "in transito"** per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società/ente da consolidare renda i saldi non omogenei.

Possono verificarsi casi di disallineamenti derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.).

Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che **tutti i componenti del Gruppo si attivino** nei confronti degli altri componenti **tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio** per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dai componenti del gruppo.

Deve pertanto pervenire, al Comune di Terracina e agli altri componenti del Gruppo, una **lista di operazioni reciproche** tra le componenti del gruppo medesimo indicante: **controparte, causale, importo**, in generale **entro il 28 febbraio di ogni anno ed entro il 20/07/2024 per l'anno in corso**.

Si riportano qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili **operazioni reciproche tra società/enti e Comune di Terracina** - con indicazioni delle relative modalità operative:

1.1 Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici: vedasi a tal proposito anche il paragrafo 9;

1.2 Ratei e risconti: occorre evidenziare con chiarezza gli eventuali ratei e risconti riferiti a contratti di locazione, concessioni in uso o similari, descrivendo dettagliatamente la fattispecie alla quale si riferiscono (es. contratto di locazione e individuazione dell'immobile) e la rispettiva frazione di anno in base alla quale è stato calcolato il rateo o risconto;

1.3 Utili: specificare l'esercizio finanziario di riferimento e la relativa deliberazione;

1.4 Indicazione di eventuali lavori effettuati su beni di proprietà comunale a scomputo di canoni:

- specificare la natura e l'importo dei lavori effettuati con la relativa indicazione degli ammortamenti e del valore residuo.

2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità. La difformità nei principi contabili adottati dalla controllata, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

3. Debiti / crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Terracina" riportino il **dettaglio delle voci di debito / credito come sopra indicato.**

E' inoltre utile inviare al Comune di Terracina la scheda contabile (mastro) cliente/fornitore del dettaglio dei movimenti contabili che hanno alimentato il conto e il saldo finale dello stesso.

4. Ratei, risconti e altri accantonamenti

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la composizione delle voci **"ratei e risconti"** e **"altri accantonamenti"**, quando il loro ammontare è significativo.

È necessario, pertanto, che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Terracina" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

5. Interessi ed altri oneri finanziari

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

È necessario, pertanto, che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Terracina" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci in relazione alla tipologia di finanziamento e l'indicazione del loro ammontare nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

6. Proventi e oneri straordinari

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, la composizione delle voci "**proventi straordinari**" e "**oneri straordinari**", quando il loro ammontare è significativo.

È necessario, pertanto, che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Terracina" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

7. Strumenti finanziari derivati

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro *fair value* ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

È necessario, pertanto, che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Terracina" riportino, in maniera analitica, le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

8. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare in nota integrativa la composizione delle voci "**svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide**" e "**accantonamenti per rischi**", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

9. Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici

In fase di rilevazione delle partite reciproche, occorre prestare particolare attenzione a quanto contabilizzato con riferimento ai tributi comunali (ICI, IMU, TASI, COSAP, ecc.) nonché con riferimento alle fatturazioni legate alle utenze per servizi pubblici (tariffa del servizio idrico, tariffa del servizio rifiuti, ecc.).

10. Indicazione separata dei ricavi attribuibili al Comune di Terracina

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa attribuibili al Comune di Terracina per ciascun servizio espletato.

E' necessario inoltre individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Terracina e agli altri componenti del Gruppo, il dettaglio

delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del Gruppo.

11. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Al fine di addivenire ad un calcolo omogeneo per tutti i componenti del Gruppo, si riportano di seguito le componenti da utilizzare nella determinazione della “spesa del personale”, sulla base delle componenti utilizzate dalla capogruppo (Comune di Terracina):

A) Si considera “spesa del personale”:

1. retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
2. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società in oggetto; *si intende anche personale c.d. “distaccato/comandato”*;
3. spesa per le collaborazioni coordinate e continuative, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile (es. voucher);
4. eventuali spese a carico della società per lavoratori socialmente utili;
5. spesa sostenuta/rimborsata dalla società per il personale utilizzato di altre società/enti, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto; *si intende anche personale utilizzato mediante “rete d’impresa”*;
6. compensi per incarichi di responsabile di servizi/uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione;
7. spesa per il personale con contratti di formazione e lavoro/apprendistato;
8. oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
9. spesa destinata alla previdenza e assistenza;
10. IRAP;
11. oneri per il nucleo familiare e buoni pasto.

B) Vengono detratte dall’ammontare della spesa del personale:

1. spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
2. eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
3. spese per il personale appartenente alle categorie protette;
4. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati per la quale è previsto il rimborso;
5. eventuali incentivi per la progettazione interna.

12. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2). Si chiede di riportare tale suddivisione. **L'Organismo e/o ente partecipato è obbligato a presentare alla Capogruppo un bilancio da consolidare uniforme (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) rispetto al bilancio del Comune di Terracina.**